

Corsi sulla sicurezza

Il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) introduce una novità rispetto al D. Lgs. 626/94: la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla “Sicurezza” organizzata dal datore di lavoro.

Infatti, l'art. 20, comma 2, lettera h), dello stesso Decreto, afferma che il lavoratore ha l'obbligo di:

“ h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento.*”

Il Dirigente Scolastico deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. In caso contrario è punito con una sanzione che va dall'ammenda pecuniaria all'arresto da 2 a 4 mesi.

I corsi sulla sicurezza sono quindi obbligatori ma la formazione sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. (D. Lgs. n. 81/2008, art. 37 comma 12)

Normalmente però i corsi, per esigenze organizzative, vengono svolti fuori dall'orario di lavoro (es. nelle ore pomeridiane).

Come si contemperano le due norme (obbligatorietà della partecipazione ai corsi e formazione durante l'orario di lavoro) nella scuola?

Alla luce di quanto precedentemente detto, si evince che il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal Dirigente scolastico, pena l'applicazione delle sanzioni previste, ma che le ore impiegate in tali corsi vanno considerate orario di servizio.

Per il personale ATA il problema è facilmente risolvibile: ha diritto al recupero delle ore effettuate fuori dal proprio orario di servizio.

Per il personale docente l'art. 28, comma 4 del vigente CCNL afferma che "*gli obblighi di lavoro sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.*"

Le ore relative ai corsi sulla sicurezza non rientrano nell'attività di insegnamento ma rientrano tra le 40 ore delle attività funzionali all'insegnamento previste dall'art. 29 del CCNL 29.11.2007.

Non trattandosi di "*partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione*" i corsi sulla sicurezza devono necessariamente rientrare nell'art. 29 comma 3 lettera a) e quindi devono essere previsti nel Piano annuale delle attività, comprensivo degli impegni di lavoro di tutto il personale docente, proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti.

E' appena il caso di ricordare che l'art. 88, comma 2, lettera d prevede che le ore previste dall'art. 29, comma 3 – lettera a) eccedenti le 40 ore sono retribuite con il fondo di istituto.